

Legge 104, permessi e agevolazioni: quale procedura di certificazione dell'handicap?

Autore: Redazione

In: Focus

Il primo passo per ottenere il **riconoscimento dell'handicap** di un soggetto, al fine di beneficiare delle agevolazioni e dei permessi riconosciute dalla **Legge 104/1992**, è inoltrare una **richiesta all'Inps**.

Per ottenere il riconoscimento dell'**handicap**, si deve innanzitutto fare domanda all'Inps. La domanda consiste in un **modello predisposto** dall'Istituto previdenziale, c.d. SS3, e deve avere in allegato un certificato del medico curante, che attesti l'**esistenza di un handicap** in capo al soggetto richiedente.

È proprio il medico curante a trasmettere il certificato all'Inps, mentre all'interessato è restituita solo la ricevuta che attesta l'invio e che contiene il **numero di protocollo**, o codice univoco, che verrà successivamente richiesto. Da questo momento, decorre un **termine di 30 giorni**, entro il quale il soggetto deve avanzare istanza di riconoscimento, in cui deve includere il suddetto codice univoco di protocollo. Mediante la medesima richiesta, potranno attestarsi anche l'**invalidità** e l'**inabilità**, oltre che l'**handicap**.

La

domanda

può essere inviata utilizzando le seguenti modalità:

- **sito web**
dell'**Inps**, all'interno della sezione "Servizi per il cittadino", qualora si disponga del codice Pin;
- **contact center**
Inps Inail, raggiungibile al numero 803.164: è ugualmente necessario il possesso del Pin;

- recandosi presso un **patronato**.

Legge 104: la visita medica dell'Inps

A seguito della presa in carico della richiesta da parte dell'Inps, sarà fissata una **visita medica su appuntamento**, i cui estremi verranno rilasciati mediante procedura telematica o raccomandata A/R. La convocazione medica è **modificabile solo una volta**, in quanto nel caso in cui il soggetto richiedente non presenzi per due volte la domanda diverrà **inefficace**.

L'interessato, se non in grado di recarsi autonomamente alla visita, potrà richiedere la prestazione a domicilio, purchè ne faccia richiesta entro 5 giorni prima della data dell'appuntamento fissato, apportando giustificazioni idonee mediante certificato medico ad hoc.

Il verbale di riconoscimento: cosa attesta e come

Una volta terminati gli accertamenti sanitari presso la Commissione medica, il personale redige un **verbale elettronico**, contenente l'esito dell'accertamento.

Il verbale può essere:

- **approvato all'unanimità:** in tal caso , dopo essere stato convalidato dal Responsabile del Centro Medico Legale dell'Inps, diverrà definitivo, e potrà attivarsi la procedura per il riconoscimento dei benefici richiesti;
- **approvato senza unanimità;** in questo caso, il Responsabile del Centro Medico Legale dell'Inps potrà convalidarlo entro **10 giorni**, o effettuare una nuova visita entro 20 giorni, anche avvalendosi della consulenza di uno specialista della patologia da verificare.

Lo

stato di handicap

e/o d'**invalidità**

o

inabilità

risultante dal verbale può, inoltre, essere:

- **soggetto a revisione:** in tale ipotesi, l'interessato dovrà sottoporsi a un nuovo accertamento entro una data indicata nel verbale;
- **soggetto ad aggravamento:** in questo caso, l'interessato potrà richiedere l'aggravamento, seguendo lo stesso procedimento per il riconoscimento dell'handicap.

Permessi Legge 104: come opporsi al verbale di diniego

In tutti i casi in cui l'handicap **non sia riconosciuto** al soggetto richiedente, o lo sia in **misura minore**

da quella effettivamente esistente, è possibile eseguire il **ricorso giudiziario** contro il verbale di riconoscimento. In particolare, sarà necessario che il soggetto si sottoponga nuovamente ad un accertamento tecnico sanitario.

Se la **Commissione Asl**, che deve pronunciarsi entro **90 giorni** dalla data di presentazione della domanda, non si pronuncia, possono essere effettuati degli accertamenti provvisori, da un medico specialista nella patologia denunciata: la **certificazione provvisoria** ha effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione medica ed è utile per fruire dei permessi.

La stessa Commissione Asl, previa richiesta motivata dell'interessato, può rilasciare un **certificato provvisorio** al termine della visita, che produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo.

Potrebbe interessarti anche: **Minori disabili, assegni Inps di invalidità, quale scegliere?**

<https://www.diritto.it/legge-104-permessi-e-agevolazioni-quale-procedura-di-certificazione-dell-handicap/>